



Parte Speciale “G”:
I reati transnazionali e di
ricettazione, riciclaggio e impiego
di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AGGIORNATA DA

EMAK s.p.a.

Con delibera del 31 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione

1. I reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ed art. 25-octies D.Lgs. 231/01.

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia commessa:
 - in più di uno Stato; ovvero
 - in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
 - in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 *bis* e 378 c.p.).

2. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-octies, D.Lgs. 231/01

Il D.Lgs. 231/07 ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. È stato quindi introdotto nella disciplina del D.Lgs 231/01 l'art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p..

Pertanto i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno comportare la responsabilità amministrativa dell'ente anche qualora non abbiano il requisito di "transnazionalità".

Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria (da 200 a 1000 quote) che interdittive.

2.1 Aggiornamento normativo: i reati presupposto ex D.lgs 231/01 introdotti dal D.L. del 24 agosto 2013 n. 93 c.d. "Decreto fare".

Con l'introduzione dell'art. 9 del D.L. è stato introdotto nel novero dei reati presupposti 231, l'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito e di pagamento di cui all'art. 55, comma 9 del D.lgs 21 novembre 2007, n. 231.

"Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito e di pagamento"

"Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi."

3. Aree di attività a rischio

In considerazione della tipologia di attività svolta da Emak, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla Legge n. 146/2006, e più precisamente:

- ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (ART. 416 C.P.).

Il reato si configura mediante la condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti.

- ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO (ART. 461-BIS C.P.).

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 DEL D.P.R. N. 309/1990).

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti connessi alla produzione, al traffico o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5 DEL D.LGS. 286/1998).

Il reato si configura mediante compimento di atti diretti a procurare ingresso illegale o a favorire la permanenza illegale nel territorio italiano.

- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.).

Il reato si configura allorché si ponga in essere un'azione, offensiva o persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

- FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.).

Il reato si configura qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

- RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.).

La fattispecie criminosa in questione punisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, od a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento.

- RICICLAGGIO (ART. 648-bis C.P.).

Il reato si configura mediante il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

- IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-ter C.P.).

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

4. Destinatari della parte speciale: Comportamenti vietati e principi generali di condotta

Nell'espletamento della propria attività per conto di Emak, gli Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la Società di revisione, i dirigenti ed i dipendenti di Emak devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale "G";
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico Emak;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Emak siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- che sia assicurato il costante controllo sulle sostanze prodotte, detenute e commercializzate dalla Società, al fine di monitorarne costantemente la tipologia e la destinazione;
- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste

5. Responsabilità delle Operazioni

Sono considerati Responsabili per ogni singola operazione a rischio all'interno delle aree sopra individuate i Responsabili delle Funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio, i Consiglieri di Amministrazione e di Dirigenti.

E' compito dei Responsabili di Funzione portare a conoscenza dell'OdV, tramite appositi moduli:

- a) la piena conoscenza da parte del Responsabile del processo da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con dichiarazione di conformità al D.Lgs 231/01;
- b) l'elencazione dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'attività.